

La prova scritta e il colloquio si intenderanno superati se i candidati riporteranno il punteggio di almeno 21/30 per ciascuna di esse.

Ai candidati che supereranno la prova scritta verrà data comunicazione della data e dell'ora di svolgimento del colloquio con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame e la preselezione i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

Art. 7.

Valutazione titoli

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 la valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 40 punti.

Il punteggio per la valutazione dei titoli è attribuito in base ai criteri riportati di seguito in tabella:

	VOTO RIPORTATO	
Diploma di scuola secondaria superiore	da 36/60 a 45/60 o 60/100-77/100	punti 4
	da 46/60 a 54/60 o 78/100-93/100	punti 6
	da 55/60 a 60/60 o 94/100-100/100	punti 8

	VOTO RIPORTATO	
Diploma di laurea triennale	da 66/110 a 95/110	punti 5
	da 96/110 a 105/110	punti 7
	da 106/110 a 110/110 e lode	punti 10

	VOTO RIPORTATO	
Laurea vecchio ordinamento, specialistica, a ciclo unico*	da 66/110 a 95/110	punti 5
	da 96/110 a 105/110	punti 7
	da 106/110 a 110/110 e lode	punti 10

Esperienze lavorative, con rapporto di lavoro subordinato, presso Pubbliche amministrazioni o presso privati, con mansioni attinenti al posto messo a concorso punti 0,25 per ogni mese di servizio; le frazioni di servizio superiori a quindici giorni sono arrotondate al mese intero.	Fino ad un massimo di punti 8
Incarichi attribuiti da pubbliche amministrazioni e privati : punti 0,5 per ciascun incarico. (contratti di collaborazione coordinati e continuativi, rapporti di lavoro occasionali, incarichi professionali e di insegnamento)	Fino ad un massimo di punti 4,5
Titoli culturali (seconda laurea, corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitari, abilitazioni professionali) punti 1 per ciascuno	Fino ad un max. di punti 9
Idoneità concorsi banditi da Pubbliche amministrazioni per posizioni assimilabili a quella messa a concorso punti 0,25 per ciascuna	Fino ad un max. punti 0.50

* Il titolo di Laurea specialistica assorbe quello di laurea triennale.

Il possesso dei titoli di cui sopra può essere attestato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; tali dichiarazioni, formulate nei casi e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono essere sottoscritte dal candidato.

In luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma le seguenti dichiarazioni:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (es.: stato di famiglia, iscrizione albi professionali, possesso titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, etc.);

oppure

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (es.: attività di servizio, incarichi libero professionali).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:

a) deve essere sottoscritta personalmente dal candidato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;

oppure

b) deve essere spedita per posta o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo prodotto; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (unica alternativa al certificato di stato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopra indicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato; la qualifica rivestita, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time) le date di inizio e conclusione del servizio prestato nonché eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.) ed ogni altra indicazione necessaria alla valutazione del servizio stesso.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Le dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Non saranno valutati i titoli che perverranno a questa Amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Titoli di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire i documenti che attestano i titoli di preferenza a questa Amministrazione presso il Settore III Affari generali del personale - Concorsi e selezioni entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;